

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ("T.U.F.") – INFORMAZIONI ESSENZIALI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON  
DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E  
INTEGRATO ("**REGOLAMENTO EMITTENTI**")

Premesso che:

- i. in data 1° ottobre 2013, le società Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti ("**GMM S.a.p.A.**") (poi MOBRO S.p.A., "**MOBRO**") e Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti ("**MM S.a.p.A.**") hanno sottoscritto un patto parasociale relativo alle azioni da ciascuna di esse rispettivamente detenute in Saras S.p.A. ("**Saras**"), avente ad oggetto, tra l'altro, la nomina degli organi sociali di Saras, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti di Saras e un obbligo reciproco di intrasferibilità delle azioni di Saras detenute rispettivamente da ciascuna delle suddette società (il "**Patto Saras**");
- ii. in data 24 giugno 2019 è stato stipulato l'atto di scissione totale non proporzionale di MOBRO (la "**Scissione MOBRO**") in favore di Angel Capital Management S.p.A. ("**ACM**") e Stella Holding S.p.A. ("**Stella**");
- iii. in data 24 giugno 2019 MM S.a.p.A., ACM e Stella hanno sottoscritto un accordo integrativo del Patto Saras, efficace dalla data di perfezionamento della Scissione MOBRO, finalizzato esclusivamente a recepire nello stesso Patto Saras gli effetti della Scissione MOBRO e il conseguente subentro di ACM e Stella nella partecipazione di titolarità di MOBRO in Saras (l' "**Accordo Integrativo**");
- iv. in data 3 luglio 2019 è divenuta efficace la Scissione MOBRO e, per effetto (a) MOBRO si è estinta ed ACM e Stella sono subentrate nella partecipazione di titolarità della stessa MOBRO in Saras, venendo così a detenere rispettivamente nn. 95.152.280 e nn. 95.152.279 azioni Saras; e (b) si è perfezionato l'Accordo Integrativo e, per effetto, ACM e Stella sono subentrate nella medesima posizione di MOBRO quale unica parte del Patto Saras, senza soluzione di continuità.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti si indicano di seguito le informazioni essenziali relative al patto parasociale stipulato il 3 luglio 2019 da ACM e Stella (il "**Patto Parasociale**") al fine di disciplinare le modalità di esercizio congiunto dei diritti e facoltà previsti congiuntamente in capo alle stesse ai sensi del Patto Saras (come modificato ai sensi dell'Accordo Integrativo).

### **1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale.**

Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, società di diritto italiano con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in S.S. Sulcitana 195 Km 19, 09018 Sarroch (Cagliari), capitale sociale di euro 54.629.667,00 i.v., suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ("**Saras**").

### **2. Strumenti finanziari oggetto del patto parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale.**

Il Patto Parasociale ha ad oggetto tutte le azioni Saras di titolarità, rispettivamente, di:

- (i) ACM, ossia n. 95.152.280 azioni ordinarie Saras, rappresentanti circa il 10,005% del capitale sociale di Saras (e il 50% delle azioni sindacate); e
- (ii) Stella, ossia n. 95.152.279 azioni ordinarie Saras, rappresentanti circa il 10,005% del capitale sociale di Saras (e il 50% delle azioni sindacate).

Le azioni Saras di titolarità di ACM e Stella rappresentano complessivamente circa il 20,01% del

capitale sociale di Saras.

Inoltre, ACM e Stella si sono impegnate a conferire nel Patto Parasociale tutte le azioni Saras di cui le stesse dovessero divenire titolari successivamente.

### **3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale.**

Sono parti del Patto Parasociale:

- (i) ACM, codice fiscale e partita iva n. 06396220961, società per azioni con capitale sociale sottoscritto e versato per euro 1.221.449, con sede in Milano, Via Wolfango Mozart n. 2; e
- (ii) Stella, codice fiscale e partita iva n. 09582980968, società per azioni con capitale sociale sottoscritto e versato per euro 147.368, con sede in Milano, via Circo n. 7.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 93 del T.U.F. nessuna Parte del Patto Parasociale ha diritto di esercitare singolarmente il controllo sull'emittente, Saras.

Per completezza, si riferisce che il controllo sull'emittente è esercitato congiuntamente da MM S.a.p.A., ACM e Stella per mezzo del Patto Saras.

### **4. Contenuto del Patto Parasociale.**

Il Patto Parasociale disciplina i tempi e modalità con le quali le Parti si impegnano a riunirsi preventivamente in ciascuna annualità in cui cade il termine di rinnovo del Patto Saras, per discutere e decidere in merito all'eventuale intenzione congiunta di non rinnovare tale stesso Patto Saras.

Il Patto Parasociale disciplina, inoltre, i tempi e modalità con le quali le Parti provvederanno alla designazione congiunta dei candidati per la nomina agli organi sociali di Saras, da includere nella lista da presentare congiuntamente con MM S.a.p.A. ai sensi dell'Articolo 4 del Patto Saras.

### **5. Durata e rinnovo del Patto Parasociale.**

Il Patto Parasociale ha efficacia e durata dalla data di sua stipulazione, ossia il 3 luglio 2019, fino alla prossima scadenza del Patto Saras, ossia al 30 settembre 2022. Il Patto Parasociale si intenderà rinnovato tacitamente per periodi di tre anni successivi in ogni caso di rinnovo del Patto Saras, come previsto ai sensi dell'Articolo 3 dello stesso Patto Saras.

Le Parti hanno concordato che il Patto Parasociale si intenderà risolto in ogni caso in cui sia risolto per qualsiasi motivo il Patto Parasociale Saras e/o in ogni caso in cui ACM e/o Stella cessino di essere titolari delle azioni sindacate.

### **6. Tipologia di patto parasociale.**

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alla tipologia indicata all'art. 122, comma quinto, lett. a) del T.U.F.

### **7. Deposito del Patto Parasociale.**

Il Patto Parasociale è oggetto di comunicazione alla Consob e di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Cagliari nei termini di legge.

### **8. Altre informazioni.**

Il Patto Parasociale prevede l'istituzione di un segretario con compiti amministrativi, che resterà in carica per la durata del Patto Parasociale o fino a revoca congiunta delle Parti.

Il Patto Parasociale non contiene obblighi di deposito delle azioni conferite al Patto Parasociale.

L'estratto del Patto Parasociale è pubblicato su il Sole 24 Ore del 7 luglio 2019.

7 luglio 2019